

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 187/2014**  
**del 25 settembre 2014**  
**che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2015/1255]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 30 (Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32008 R 0106**: Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell'Unione di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1), modificato da:

— **32013 R 0174**: Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013 (GU L 63 del 6.3.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) tutti i riferimenti all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio comprendono un riferimento allo scambio di lettere tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti ("USEPA") e il ministero norvegese del petrolio e dell'energia, il ministero islandese dell'industria e dell'innovazione e l'Ufficio degli affari economici del Liechtenstein, fatta eccezione per l'articolo 11 in cui rimane il riferimento all'USEPA;
- b) all'articolo 4, paragrafo 5, le parole "l'Unione e i paesi terzi" vanno lette "l'Unione o gli Stati EFTA, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra.". Le parole "sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri" vanno lette "sottoposti a prova dalla Commissione, dagli Stati membri o dagli Stati EFTA, nell'ambito delle rispettive competenze,";
- c) all'articolo 12, paragrafo 3, prima frase, la parola "La Commissione assicura" va letta "Gli Stati EFTA e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano";
- d) L'articolo 13 non si applica.»

*Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) n. 174/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GUL 63 del 6.3.2013, pag. 1.

